

**A S S O C I A Z I O N E   B O R S I S T I**  

---

**M A R C O   F A N N O**

## Associazione Borsisti Marco Fanno

### STATUTO ETS

#### Articolo 1 COSTITUZIONE E DURATA

E' costituita un'Associazione denominata: "Associazione Borsisti Marco Fanno ETS".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, non ha finalità lucrative soggettive e non può distribuire utili né avanzi di gestione, neppure in caso di scioglimento.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Essa è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

#### Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Milano.

#### Articolo 3 ASSOCIATI

Sono Associati le persone fisiche vincitrici delle borse di studio, di ricerca e degli assegni di ricerca erogati dalla Associazione Marco Fanno, da Mediocredito Centrale e UniCredit Foundation che, condividendone le finalità, facciano richiesta di aderirvi.

Il Consiglio Direttivo decide in via inappellabile sull'ammissione degli Associati.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

In particolare, è rispettato il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e vengono tutelati i diritti inviolabili della persona.

L'Associazione è trasparente e gli atti, i verbali ed i registri sono liberamente consultabili dagli Associati.

Il Consiglio Direttivo, previo idoneo contraddittorio con l'interessato, decide a maggioranza l'esclusione di Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;

**A S S O C I A Z I O N E   B O R S I S T I**  

---

**M   A   R   C   O     F   A   N   N   O**

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

L'Associato può essere escluso anche per altri motivi che possano ledere il buon nome dell'Associazione stessa.

Contro il provvedimento di esclusione può essere proposto motivato ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla data in cui è stato comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata. L'assemblea decide al riguardo con le maggioranze di cui all'articolo 21 del Codice Civile e la decisione non è ulteriormente appellabile.

#### **Articolo 4 SCOPI E ATTIVITA'**

L'Associazione persegue la finalità di promuovere l'istruzione e la ricerca scientifica nell'ambito degli studi economico-finanziari.

Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione potrà realizzare o sostenere interventi nelle seguenti aree di attività di interesse generale:

1. l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. la formazione universitaria e post-universitaria;
3. la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
4. l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Queste aree di attività sono quelle di cui all'articolo 5, lettere d), g), h) e i) del Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni.

In concreto, l'Associazione intende svolgere (a titolo esemplificativo) le seguenti attività all'interno delle aree di interesse generale sopra citate:

1. individuare soggetti meritevoli per l'assegnazione di borse di studio;
2. mantenere e promuovere i contatti tra gli Associati;
3. contribuire allo sviluppo di scambi culturali con istituzioni nazionali e internazionali, pubbliche e private, con finalità analoghe;
4. proporre iniziative di carattere scientifico e culturale nell'ambito dei punti precedenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

# **A S S O C I A Z I O N E   B O R S I S T I**

---

## **M A R C O   F A N N O**

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nazionale o internazionale, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Associazione potrà svolgere attività, anche a carattere commerciale, per finanziare le proprie attività di interesse generale, e potrà promuovere iniziative presso i terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nei limiti ed alle condizioni dettate dall'art. 7 del D. Lgs. N. 117/2017.

In particolare, potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

### **Articolo 5 LEGAME CON UNICREDIT FOUNDATION**

L'Associazione opera in stretto coordinamento con UniCredit Foundation, che la sostiene per tutte le sue necessità di tipo organizzativo. In particolare, le proposte e le iniziative, di cui al punto 4 dell'articolo precedente, sono rivolte al Consiglio di Amministrazione di UniCredit Foundation, che ne delibera l'eventuale accoglimento come iniziative da realizzare congiuntamente alla Associazione, garantendo i mezzi per attuarle.

### **Articolo 6 SEDE DELLE RIUNIONI**

La sede in cui si svolgono le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, nonché le risorse organizzative necessarie, sono fornite da UniCredit Foundation.

È in ogni caso consentita la convocazione presso altra sede, ovvero il collegamento alle riunioni con modalità telematiche secondo le modalità previste dal presente Statuto.

### **Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente onorario;
- l'Organo di controllo e revisione.

### **Articolo 8 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è ordinaria e straordinaria e delibera nei termini di cui all'articolo 21 del Codice Civile.

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata a termini dell'articolo 20 del Codice Civile almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio salva la possibilità del maggior termine di 180 giorni ove lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto dell'Associazione.

**A S S O C I A Z I O N E   B O R S I S T I**  

---

**M A R C O   F A N N O**

All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- alla nomina e alla revoca, quando previsti, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'Organo di controllo e revisione;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- a tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera a termini dell'articolo 21 del Codice Civile sulle modificazioni dello statuto della Associazione nonché sullo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di propria iniziativa ovvero su deliberazione del Consiglio medesimo.

Gli Associati possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea a condizione che la richiesta, corredata degli argomenti da porre all'ordine del giorno su cui l'Assemblea dovrà deliberare, sia sottoscritta personalmente almeno da un decimo degli Associati iscritti alla data della richiesta.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte con mezzi idonei a garantire l'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati con ogni mezzo idoneo, anche tramite posta elettronica, almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

Il diritto di intervento in Assemblea ed il diritto di voto spettano agli Associati in regola con il versamento della quota Associativa per l'anno in corso.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 1 giorno nel libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto ad un voto. È ammesso il voto per delega, conferita anche a non Associati, con un massimo di tre per ogni delegato.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono richieste la maggioranza di cui all'articolo 21 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario della riunione incaricato di redigerne il verbale.

# **A S S O C I A Z I O N E   B O R S I S T I**

---

## **M   A   R   C   O   F   A   N   N   O**

La partecipazione degli Associati alle assemblee in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **Articolo 9 PRESIDENTE**

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ivi compreso l'esercizio della rappresentanza legale in caso di sua assenza o impedimento.

In casi particolari il Presidente può delegare parte dei propri poteri, compresa la firma, ad uno o più Consiglieri.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

### **Articolo 10 PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente Onorario contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali.

Egli può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

La carica di Presidente onorario è proposta dal Consiglio Direttivo, e ratificata dall'Assemblea degli Associati. Tale carica può essere conferita ad un ex Presidente dell'Associazione o ad una eminente personalità del mondo sociale, culturale o scientifico.

La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

### **Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Associati con competenze in materie economiche e finanziarie.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea, eventualmente anche tramite voto di lista, e dura in carica fino all'approvazione del bilancio relativo alla terza annualità di ciascun mandato e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente, stabilendone i poteri.

Nel caso in cui, nel corso del triennio, venisse a mancare, per dimissioni o per qualsiasi causa, la minoranza dei membri del Consiglio, occorrerà sostituirli con i primi dei non eletti, ovvero – ove mancanti - convocare l'Assemblea perché deliberi sulla loro sostituzione. Il loro mandato avrà la medesima scadenza del Consiglio di cui entra a far parte.

Qualora nel corso del triennio venissero a mancare, anche in tempi successivi, più della metà dei Consiglieri inizialmente nominati, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e occorrerà convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

**A S S O C I A Z I O N E   B O R S I S T I**  

---

**M A R C O   F A N N O**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in assenza di questo, dal Vice Presidente, almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la riunione. Può anche essere convocato ad iniziativa di tre dei suoi membri. Nei casi di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore.

La convocazione può avvenire a mezzo mail, PEC o software di messaggistica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Se mancano sia il Presidente che il Vice Presidente, la seduta è presieduta dal membro più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- nomina un Segretario Generale e un Direttore Scientifico, anche al di fuori dei propri membri e degli Associati, definendone attribuzioni e competenze;
- predispose il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- cura il miglior coordinamento tra l'Associazione e UniCredit Foundation;
- invia a UniCredit Foundation proposte per lo svolgimento di iniziative culturali comuni, così come indicato al precedente art. 5;
- per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit Foundation, propone al Consiglio di Amministrazione di UniCredit una lista di tre nomi scelti tra i membri del Consiglio Direttivo stesso;
- per la nomina di due membri del Comitato Scientifico di UniCredit Foundation, fornisce al Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione una lista di quattro nomi scelti tra docenti e studiosi delle discipline che rientrano nell'interesse della Fondazione;
- fornisce a UniCredit Foundation i contenuti delle comunicazioni che la Fondazione riserva alla Associazione all'interno del proprio sito istituzionale;
- stabilisce l'ammontare della quota Associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione degli Associati;
- predispose il bilancio d'esercizio (preventivo e consuntivo) e la relazione annuale sull'esercizio della gestione;

**A S S O C I A Z I O N E   B O R S I S T I**  

---

**M A R C O   F A N N O**

- predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea degli Associati

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Articolo 12 ALBO DEGLI ALUMNI**

L'Associazione conserva e aggiorna un Albo degli Alumni, in cui sono iscritte tutte le persone fisiche vincitrici delle borse di studio, di ricerca e degli assegni di ricerca erogati dalla Associazione Marco Fanno con i fondi di Mediocredito Centrale e UniCredit Foundation.

Gli Alumni vengono costantemente informati in merito alle attività dell'Associazione.

L'albo degli Alumni è reso pubblico tramite sito internet dell'Associazione, previa autorizzazione alla pubblicazione fornita dai singoli Alumni.

E' facoltà di ogni iscritto richiedere la cancellazione dall'albo stesso.

**Articolo 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE**

La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'Organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La nomina dell'Organo di revisione è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

**A S S O C I A Z I O N E   B O R S I S T I**  

---

**M A R C O   F A N N O**

L'Organo di revisione può assistere alle riunioni dell'Assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

**Art. 14 PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote Associative;
2. redditi del patrimonio;
3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. contributi di enti privati;
5. contributi di organismi internazionali;
6. oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
7. manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
8. ogni altro incremento derivante dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 117/2017;
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**Art. 15 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo di Revisione e dell'Organo di Controllo (se nominati).

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse previste ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.



# ASSOCIAZIONE BORSISTI

---

## M A R C O F A N N O

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro le scadenze previste dalla legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

### **Articolo 16 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. il libro degli Associati;
- b. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e della prima parte della lettera d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura degli Organi cui si riferiscono.

Gli Associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

### **Art. 17 ATTIVITÀ DEI VOLONTARI E LAVORO NELL'ASSOCIAZIONE**

Nell'Associazione possono operare volontari ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'Associazione assicura tutti i volontari che operano nell'ente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

### **Articolo 18 SCIoglimento**

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

**A S S O C I A Z I O N E   B O R S I S T I**  

---

**M   A   R   C   O     F   A   N   N   O**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra gli Associati.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente che persegue finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

I beni affidati in concessione d'uso alla Associazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

**Articolo 19 NORME FINALI**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le associazioni.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.